

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE NELLA CAMPAGNA 2009  
DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO DELLE AZIONI AGROAMBIENTALI  
APPROVATE DALLA COMMISSIONE ANTERIORMENTE AL 1° GENNAIO 2007  
(REG. CE N. 1257/99 E REG. CEE N. 2078/92)**

**1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER GLI IMPEGNI ASSUNTI AI SENSI DEL  
REG. CE N. 1257/99 E DEL REG. CEE N. 2078/92**

La corresponsione degli aiuti agroambientali in corso di impegno, il cui finanziamento è transitato a carico del fondo europeo FEASR è legata al rispetto delle norme e degli impegni presi rispettivamente ai sensi dei punti II. e III. del dispositivo della D.G.R.:

- ◇ Per il punto II. le disposizioni da rispettare sono:
  - i regolamenti europei di riferimento, costituiti: dal reg. CE n. 1257/99 (sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG) abrogato dal reg. 1698/2005 a decorrere dal 1° gennaio 2007 ma che rimane applicabile alle azioni approvate dalla Commissione anteriormente a tale data; dal reg. CE n. 1258/99 (relativo al finanziamento della politica agricola comune) e dal reg. 1320/2006 (recante disposizioni per la transizione al nuovo regime di sostegno allo sviluppo rurale); dal reg. CE n. 817/2004 (recante disposizioni di applicazione del reg. 1257/99); dal reg. CE 1975/2006 che applica le norme in materia di gestione e di controllo del reg. CE 796/2004 e s.m.i.;
  - il Piano di Sviluppo Rurale (rinvenibile sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo [www.regione.piemonte.it/agri/speciali/ag2000/piano/indicepsr.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/speciali/ag2000/piano/indicepsr.htm)), le Istruzioni applicative allegate alla D.G.R. n. 77-1961 del 7/01/2001 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.P.) n. 3 del 17/1/2001);
  - il D.M. n. 6306 del 4/12/2002, recante disposizioni attuative dell'art. 64 del reg. CE n. 445/2002;
  - le Determinazioni n. 152 del 21/07/2004 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 30 del 29/07/2004), n. 90 dell'1/06/2005 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 23 del 9/06/2005) e n. 279 del 21/11/2005 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 9/02/2006) per quanto riguarda le penalità previste a seguito di inosservanza degli impegni;
  - il manuale procedurale dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).
- ◇ Per il punto III. le disposizioni da rispettare sono:
  - il regolamento europeo di riferimento, rappresentato dal reg. CEE n. 2078/92;
  - il Programma regionale pluriennale (adottato con DGR n. 516-41385 del 30/11/1994), le Istruzioni operative allegate alla D.G.R. n. 347-42272 del 29/12/1994;
  - il D.M. n. 159 del 27 marzo 1998, in tema di controlli e scadenze;
  - la D.G.R. n. 7-25585 del 7/10/1998 per quanto riguarda le penalità previste a seguito di inosservanza degli impegni.

Per entrambi i punti, a seguito dell'entrata in vigore del decreto n. 1205 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 20 marzo 2008 recante *Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del reg. CE 1782/03 del Consiglio e del reg. CE 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR*, potrà essere applicato il regime del menzionato Decreto e s.m.i. nel caso in cui risulti più favorevole al beneficiario.

**2. COMPETENZE**

La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale 34/98 ed emana i bandi di apertura dei termini per la presentazione delle

domande. La Direzione Regionale 11 – Agricoltura, in particolare, è incaricata di emanare le disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative.

Specifiche disposizioni in materia possono essere fornite anche dagli Organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo nonché al pagamento degli aiuti. L'Organismo Pagatore Regionale (ARPEA), in particolare, redige il manuale delle procedure che disciplina in modo particolareggiato le fasi del procedimento amministrativo.

In applicazione della legge regionale 17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca", le domande agroambientali sono istruite da Province e Comunità montane (Enti delegati). Sulla base di convenzioni stipulate con l'Organismo Pagatore Regionale (A.R.P.E.A.), gli Enti delegati svolgono alcune funzioni di autorizzazione dei pagamenti e/o di servizio tecnico, comprensive dei controlli. Nell'ultima pagina del presente documento è riportato l'elenco delle Province e Comunità montane delegate allo svolgimento di tali attività e, quindi, competenti a ricevere e a prendere in esame le domande agroambientali delle aziende ricadenti nei rispettivi territori.

A conclusione delle verifiche sul possesso dei requisiti, sugli esiti delle verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.) e sul rispetto degli impegni agroambientali, gli Enti delegati predispongono gli elenchi dei beneficiari cui spetta la corresponsione degli aiuti e li propongono all'A.R.P.E.A. per il pagamento.

L'A.R.P.E.A., svolti ulteriori controlli, ne autorizza la liquidazione a carico dei fondi FEASR per il 44% e dei fondi nazionali per il 56%.

## **II. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER LA PROSECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI PRIMA DEL 1° GEN NAIO 2007 AI SENSI DELLE AZIONI AGROAMBIENTALI (MISURA F) DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006**

### **II.1 Disposizioni comuni al punto II del dispositivo della D.G.R.**

I beneficiari che negli anni scorsi hanno aderito alla misura F (azioni agroambientali) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (reg. CE 1257/99) con domande che sono ancora in corso, devono presentare per il 2009 la domanda annuale di pagamento, a conferma degli impegni intrapresi ai sensi della citata misura.

La mancata presentazione della domanda oltre il termine ultimo, specificato al punto IV.2 comporta la decadenza della medesima domanda in relazione all'intero periodo di impegno.

A seguito dell'abrogazione del reg. CE 1257/99 non è possibile accettare nuove adesioni alle azioni agroambientali previste da tale regolamento né è possibile prolungare il periodo di impegno oltre la durata delle azioni indicata dal PSR 2000-2006.

E' previsto altresì il completamento del periodo di impegno nell'ambito della stessa misura del PSR 2000-2006.

#### **1. Riduzione delle Superfici e/o Unità di Bestiame Adulto (UBA) dichiarate con la domanda di pagamento**

Il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1564 del 22/01/2009 di modifica ed integrazione del D.M. n. 1205 del 20 marzo 2008 ha stabilito che nei confronti di agricoltori che effettuino riduzioni delle superfici e/o delle UBA al momento della presentazione delle

domande per il rispetto dell'impegno nella corrente annualità è possibile non applicare le esclusioni o le decadenze per difformità derivanti dal medesimo D.M. 1205 o dal Decreto 4 dicembre 2002 "Disposizioni attuative dell'art. 64 del reg. CE n. 445/02, recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Feoga".

## **2. Aumenti di superficie o di Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.)**

Il 2009 rappresenta per la prevalenza delle domande oggetto del presente provvedimento l'ultimo anno di impegno e si ritiene che una superficie aggiuntiva inserita sotto impegno in questo anno non potrebbe determinare miglioramenti nel beneficio ambientale prodotto dall'applicazione dell'azione.

Pertanto, non vengono ammessi a premio gli aumenti di superficie.

Ad ogni modo per i titolari delle domande di prosecuzione degli impegni ai sensi del presente capitolo, verranno ammessi a premio gli aumenti dovuti ad acquisizioni di superfici o di capi provenienti da altre aziende che hanno analoghi impegni in corso.

E' consentito e riconosciuto a premio, invece, l'incremento di UBA delle razze tutelate dall'azione F9.

## **3. Trasferimento di impegno**

Nel caso in cui un beneficiario durante il periodo di impegno ceda totalmente o parzialmente la propria azienda, il subentrante è tenuto a mantenere gli impegni, altrimenti il primo soggetto è tenuto a restituire il sostegno già percepito per la superficie ceduta.

Relativamente alle azioni F1 e F2, il nuovo soggetto che subentra è tenuto a mantenere gli impegni sia sul terreno acquisito sia su quello eventualmente già posseduto. Comunque il premio può essere concesso soltanto per il terreno acquisito (in precedenza sotto impegno) e per il numero di anni mancanti al completamento del periodo di impegno originario.

## **4. Casi in cui il rimborso dei premi non è dovuto**

La restituzione dei premi percepiti non è dovuta nel caso in cui l'interruzione dell'impegno sia imputabile:

- a motivi di forza maggiore (definiti dall'art. 39 del reg. CE 817/2004).  
Il richiedente il premio è tenuto a notificare tali evenienze all'Ente (Provincia o Comunità Montana) presso cui ha presentato la domanda, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui è in grado di provvedervi;
- alla cessazione definitiva dell'attività agricola dopo aver adempiuto una parte significativa dell'impegno (almeno 3 anni rispetto ai 5 previsti o almeno 6 anni rispetto ai 10 previsti) e senza che la successione all'impegno sia realizzabile;

## **II.2 Disposizioni vevoli per le specifiche azioni**

### **Azioni F1, F2**

Come illustrato al par. II.1.2, non sono ammissibili a finanziamento eventuali ampliamenti della superficie oggetto di impegno e, per le 2 azioni citate, neppure aumenti della superficie eventualmente interessata da impegni facoltativi.

Sono invece ammissibili a finanziamento gli ampliamenti riconducibili all'acquisizione di terreni già oggetto di premio.

### **Azione F3, F4**

Come illustrato al par. II.1.2, non sono ammissibili a finanziamento eventuali ampliamenti della superficie oggetto di impegno né aumenti collegati alla forma di progettazione collettiva.

### **Azione F6**

Non è ammessa per l'anno 2009 la presentazione di nuovi contratti territoriali né l'adesione di singole domande a contratti preesistenti.

Non è ammissibile a premio l'ampliamento di superficie rispetto alla domanda dell'anno precedente.

Anche se l'allevatore acquisisce a mezzo di contratti di affitto da Enti pubblici superfici maggiori rispetto al 2008, egli è tenuto a rispettare le prescrizioni tecniche dell'azione ed almeno gli impegni dell'anno precedente, ma non potranno essere riconosciuti aumenti di premio.

Nel caso dei beneficiari che dichiarano in relazione alle superfici a premio anche capi in affitto, con la sottoscrizione della domanda essi si impegnano a monticare almeno l'80% dei capi in proprietà, salvo i casi di forza maggiore previsti dal reg. CE n. 817/2004 all'art. 39 comma 1 (e dal reg. CE 1974/06 all'art. 47 comma 1).

Si fa presente che, con la sottoscrizione del 5° ed ultimo anno di impegno effettuata con la domanda 2009, sarà possibile manifestare l'intento a partecipare nel 2010, in concomitanza all'adesione alla nuova azione 214.6/1 "Sistemi pascolivi estensivi" del PSR 2007-2013, anche all'azione facoltativa 214.6/2 "Sistemi pascolivi estensivi gestiti con Piano pastorale aziendale (in montagna)".

### **Azione F7**

Non è ammissibile a premio l'ampliamento della superficie oggetto di impegno, ad eccezione del caso descritto di seguito.

Esclusivamente nei casi in cui siano stati acquisiti nuovi terreni entranti a far parte della superficie aziendale, al fine di rispettare la quota di incidenza degli elementi ambientali e paesaggistici prevista dal PSR 2000-2006 pari al 5-10% rispetto alla SAU, è possibile aumentare le superfici oggetto di impegno. Esse verranno riconosciute a premio.

### **Azione F9**

E' ammissibile a premio l'ampliamento del n° di UBA della razza (o delle razze) già oggetto di impegno al fine di creare continuità nella tutela delle razze minacciate di abbandono, in attesa di rendere possibile ai beneficiari della presente azione di aderire nel 2010 all'analoga azione 214.8/1 del PSR 2007-2013.

### **III. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER LA PROSECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI AI SENSI DELL'INTERVENTO F (RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE) DEL PROGRAMMA AGROAMBIENTALE REGIONALE**

I beneficiari che nel corso della programmazione 1995-1999 hanno aderito all'intervento F previsto dal reg. CEE 2078/92 devono presentare per il 2009 la domanda annuale di pagamento, a conferma degli impegni intrapresi.

La mancata presentazione della domanda oltre il termine ultimo, specificato al punto IV.2, comporta la decadenza della medesima domanda in relazione all'intero periodo di impegno.

#### **1. Riduzione delle Superfici e/o Unità di Bestiame Adulto (UBA) dichiarate con la domanda di pagamento**

Il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1564 del 22/01/2009 di modifica ed integrazione del D.M. N. 1205 del 20 marzo 2008 ha stabilito che nei confronti di agricoltori che effettuino riduzioni delle superfici e/o delle UBA al momento della presentazione delle domande per il rispetto dell'impegno nella corrente annualità è possibile non applicare le esclusioni o le decadenze per difformità derivanti dal medesimo DM 1205 o dal Decreto 27 marzo 1998, n. 159 "Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e decadenze".

#### **2. Aumenti di superficie**

Non sono ammissibili aumenti di superficie.

#### **3. Trasferimento di impegno**

Nel caso in cui un beneficiario durante il periodo di impegno ceda totalmente o parzialmente la propria azienda, il subentrante è tenuto a mantenere gli impegni, altrimenti il primo soggetto ha l'obbligo di rimborsare gli aiuti percepiti conformemente all'art. 20, par. 1 del reg. CE 746/96.

#### **4. Casi in cui non viene richiesto il rimborso dei premi**

La restituzione dei premi percepiti non è dovuta nel caso in cui l'interruzione dell'impegno sia imputabile:

- a motivi di forza maggiore (art. 12 del reg. CE 746/96).  
Il richiedente il premio è tenuto a notificare tali evenienze all'Ente presso cui ha presentato la domanda, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui è in grado di provvedervi;
- alla cessazione definitiva dell'attività agricola dopo aver adempiuto una parte significativa dell'impegno e senza che la successione all'impegno sia realizzabile.  
Il reg. CE 746/96 ed il Decreto Ministeriale n. 159/98, che hanno dettato le modalità di applicazione del reg. CEE 2078/92, non stabiliscono per gli impegni ventennali la durata ritenuta significativa. Si ritiene di stabilire tale durata adottando i medesimi criteri utilizzati nel Piano di Sviluppo Rurale. Pertanto, se l'agricoltore cessa la sua attività dopo 12 anni, senza che la successione sia possibile, non dovrà restituire i premi fino ad allora percepiti.

## IV. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

### 1. Compilazione delle domande

La gestione delle domande dovrà avvenire in modalità informatizzata.

Nel caso del presente bando trattasi di domande di pagamento. Pertanto, l'azienda (o la persona fisica) interessata alla presentazione della domanda di pagamento per il 2009 deve risultare già iscritta all'anagrafe agricola unica del Piemonte.

Le domande vengono compilate con i dati del fascicolo aziendale ed indicano l'insieme delle superfici e degli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno. Infatti, le domande devono contenere tutti gli elementi necessari per far sì che gli interventi finanziati dallo sviluppo rurale siano controllabili e verificabili.

Le domande dovranno inoltre contenere tutti i dati necessari ad assolvere gli obblighi di monitoraggio e verifica posti dalla normativa comunitaria, che potranno anche essere richiesti in forma incrementata nell'arco del periodo di impegno.

La presentazione di una domanda ai sensi delle azioni agroambientali costituisce per la Regione, l'ARPEA (e gli Enti delegati competenti) autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.

La domanda contiene, tra l'altro, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere circa il rispetto dei requisiti comunitari e delle disposizioni nazionali e regionali, che sono approvate con Determinazione Dirigenziale.

Le domande dovranno essere compilate e presentate utilizzando la seguente modalità.

Le aziende che rispondono ai requisiti specifici e che abbiano una posizione attiva nell'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di pagamento :

a) tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tale operazione non è gratuita.

Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione.

oppure

b) in proprio, utilizzando i servizi di compilazione on line disponibili sul portale Sistemapiemonte, previa registrazione al portale della persona fisica o del rappresentante legale dell'azienda o dell'ente.

La registrazione può essere effettuata dalla pagina [http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar\\_sistpiem/indexsistp.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar_sistpiem/indexsistp.htm) cliccando sul link "Registrazione aziende e privati" ed attribuisce al richiedente le credenziali di accesso (nome utente e password) indispensabili per accedere al servizio di compilazione.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato potrà accedere al servizio di compilazione cliccando sul link specifico dal nome "Programma di sviluppo rurale" nella pagina della sezione Agricoltura del sito regionale che ospita l'elenco dei servizi di gestione amministrativa del portale Sistemapiemonte:  
[http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar\\_sistpiem/sistp\\_gestamm.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar_sistpiem/sistp_gestamm.htm)

In entrambi i casi a conclusione della procedura di compilazione, le domande compilate in modo completo dovranno essere stampate in copia cartacea, essere sottoscritte dall'interessato ed essere trasmesse in modo telematico nella versione definitiva.

Nel caso di cui alla lettera a) le domande sottoscritte dovranno essere detenute presso il CAA competente e riportare in allegato la fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Il CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti in domanda ed ha l'obbligo di produrre la stessa per tutte le aziende di cui venga dato preavviso del controllo in loco da parte degli Enti delegati deputati alla gestione delle domande e negli altri casi in cui verrà richiesto specificamente. Affinché l'agricoltore sia consapevole degli impegni intrapresi è opportuno che sia in possesso di copia della domanda sottoscritta.

Nel caso di cui alla lettera b) le domande sottoscritte e munite di fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità dovranno pervenire entro la data di cui al successivo punto 2) all'Ente delegato competente per territorio.

## **2. Trasmissione agli Enti delegati competenti per territorio**

Il termine ultimo di scadenza per la trasmissione telematica delle domande agli Enti delegati competenti è stabilito **al 16 giugno 2009**.

Nno è prevista la presentazione delle domande iniziali oltre la data del 16.06.2009.

E' possibile la presentazione delle domande di modifica ai sensi degli articoli 15 e 22 del reg. CE n. 796/2004 entro il 16 giugno 2009.

Le domande iniziali di modifica pervenute oltre il termine del 16 giugno 2009 sono irricevibili.

Tutte le domande presentate restano tracciate a sistema.

I dati dell'ultima domanda pervenuta dovranno trovare rispondenza nell'aggiornamento del fascicolo aziendale e verranno presi in esame dagli Enti delegati nel corso dell'istruttoria.

Gli Enti delegati potranno in fase di istruttoria delle domande o in fase di controllo richiedere copia autentica della domanda sottoscritta dal beneficiario e detenuta presso il CAA mandatario.

Gli Enti suddetti potranno richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria nel corso dell'istruttoria della pratica.

## **3. Revoca totale o parziale delle domande**

A tal proposito si richiama l'art. 22 del reg. 796/2004.

## **4. Rigetto delle domande**

Le domande presentate incomplete o non redatte in maniera conforme all'apposita procedura non verranno prese in considerazione, dandone comunicazione all'interessato.

## V. ALTRE PROCEDURE SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

### 1. Assistenza tecnica

I dati relativi all'organizzazione del servizio di assistenza tecnica per le domande dell'azione F1 ancora in corso devono essere presentati presso gli Enti delegati competenti per territorio con le stesse modalità ed entro la medesima scadenza indicata dal bando di apertura della presentazione delle domande ai sensi dell'azione 214.1 del PSR 2007-2013, definita con apposito provvedimento o al più tardi entro le ore 12.00 del 16 giugno 2009.

Gli Enti delegati effettueranno, in occasione dei controlli aziendali a campione, il monitoraggio del servizio di assistenza tecnica fornito alle aziende agricole.

### 2. Situazione domande presentate

Il sistema informativo consentirà all'Assessorato Agricoltura della Regione, agli Enti Delegati ed all'ARPEA di essere costantemente aggiornati in merito alla situazione delle domande presentate.

Altri dati potranno essere richiesti agli Enti delegati da parte dell'ARPEA o dell'Assessorato agricoltura, tutela della fauna e della flora.

### 3. Esclusioni dal pagamento per situazioni irregolari previste dal PSR

Verranno esclusi dal pagamento gli aderenti all'azione che non consentano agli organismi autorizzati l'effettuazione dei controlli, tra i quali quelli sanitari, necessari per verificare l'ottemperanza degli obblighi assunti.

Ai sensi del reg. CE del Consiglio n. 1320/2006 i pagamenti a sostegno dello sviluppo rurale da effettuarsi dopo il 31/12/2006 sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del periodo di programmazione 2007-2013. Pertanto, per l'effettuazione dei pagamenti ai sensi della Misura F e del reg. CEE 2078/92 verranno applicate le medesime regole di esclusione applicate ai beneficiari del PSR 2007-2013, riportate di seguito.

Come indicato al par. 16 del capitolo 11.4 del PSR 2007-2013, non potranno beneficiare degli aiuti previsti i soggetti che:

- non siano in regola con i versamenti contributivi; tale regolarità verrà accertata tramite il DURC.;
- non abbiano rispettato gli obblighi e/o non possiedano i requisiti previsti in materia di quote latte;
- non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità montane o dagli Organismi Pagatori riconosciuti;
- non abbiano restituito somme non dovute, percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali, regionali;
- abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari.

La regolarità della situazione del richiedente rispetto a tali condizioni verrà dichiarata in domanda ed accertata dagli Enti delegati nell'ambito delle verifiche svolte a carico del campione di aziende estratto per il controllo in loco.

#### **4. Comunicazioni, aggiornamenti e rettifiche delle domande**

Qualora il beneficiario, dopo l'avvenuta presentazione della domanda, intenda rinunciare al premio, deve darne immediata comunicazione all'Ente delegato che ha in carico la sua domanda, mediante lettera raccomandata.

Vanno notificate agli Enti competenti le modifiche intervenute dopo la presentazione delle domande, entro 10 giorni dal verificarsi del cambiamento medesimo.

Le modifiche o rettifiche che potrebbero rendersi necessarie in modo particolare per alcune azioni (ad esempio l'azione F6), dovranno essere presentate informaticamente fino al 16 giugno 2009, secondo le modalità descritte al cap. IV.

Altrimenti potrà essere fatto ricorso all'art. 22 del reg. CE 796/2004.

La Direzione Regionale 11 – Agricoltura e ARPEA sono incaricate, per quanto di rispettiva competenza, di emanare eventuali disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative.

Potranno essere fornite disposizioni, inoltre, da parte degli organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo nonché al coordinamento del pagamento degli aiuti.

#### **5. Ricorribilità dei provvedimenti**

Secondo il disposto della Legge 241/90 e s.m. gli Enti Delegati nei provvedimenti indirizzati alle aziende indicano l'Autorità a cui è possibile eventualmente presentare ricorso.

Tenendo conto del disposto della L.R.17/99 contro i provvedimenti adottati dalle Province o dalle Comunità montane non è possibile la presentazione di ricorso gerarchico o di istanze di riesame alla Regione o all'ARPEA.

## Reg. CEE 2078/92 e Reg. CE 1257/99: Misura F

<b>ENTE DELEGATO</b>		<b>Indirizzo</b>	<b>CAP</b>	<b>Comune</b>	<b>prov.</b>
Provincia	ALESSANDRIA	Via dei Guasco 1	15100	ALESSANDRIA	AL
Provincia	ASTI	Piazza S. Martino 11	14100	ASTI	AT
Provincia	BIELLA	Via Quintino Sella 12	13051	BIELLA	BI
Provincia	CUNEO	Corso Nizza, 21	12100	CUNEO	CN
Provincia	NOVARA	Via Dominioni 4	28100	NOVARA	NO
Provincia	TORINO	Corso Inghilterra, 7/9	10138	TORINO	TO
Provincia	V.C.O.	Via Matilde Ceretti 24	28845	DOMODOSSOLA	VB
Provincia	VERCELLI	Via Pirandello 8	13100	VERCELLI	VC
Comunità Montana	VALLI CURONE GRUE OSSONA	P.zza Roma, 12	15056	S. SEBASTIANO CURONE	AL
Comunità Montana	VAL BORBERA E VALLE SPINTI	P.zza Umberto I, 1	15060	CANTALUPO LIGURE	AL
Comunità Montana	ALTA VAL LEMME ED ALTO OVADESE	P.zza della Repubblica, 6	15060	BOSIO	AL
Comunità Montana	SUOL D'ALERAMO (ex ALTA VALLE ORBA, VALLE ERRO E BORMIDA DI SPIGNO)	Via Negri di Sanfront, 2	15010	PONZONE	AL
Comunità Montana	LANGA ASTIGIANA E VAL BORMIDA	Via Roma, 8	14050	ROCCAVERANO	AT
Comunità Montana	VALLE SESSERA	Via B. Sella, 258	13867	PRAY BIELLESE	BI
Comunità Montana	VALLE DI MOSSO	Via Mazzini, 3	13825	VALLE MOSSO	BI
Comunità Montana	VALLE DEL CERVO - LA BURSCHE	Via B. Galliani, 50	13811	ANDORNO MICCA	BI
Comunità Montana	VALLE VARAITA	P.zza della Vittoria, 40	12020	SAMPEYRE	CN
Comunità Montana	VALLE MAIRA	Via Torretta, 9	12029	S. DAMIANO MACRA	CN
Comunità Montana	VALLI MONREGALESI	Via Mondovi Piazza, 1/d	12080	VICOFORTE	CN
Comunità Montana	ALTA VALLE TANARO	Villa Gobbi - Via al Santuario 2	12075	GARESSIO	CN
Comunità Montana	VALLI MONGIA, CEVETTA E LANGA CEBANA	Case Rosse, 1 Loc. S. Bernardino	12073	CEVA	CN
Comunità Montana	ALTA LANGA	Piazza Oberto, 1	12060	BOSSOLASCO	CN
Comunità Montana	LANGA DELLE VALLI BELBO, BORMIDA E UZZONE	Via U. Maddalena, 10	12050	TORRE BORMIDA	CN
Comunità Montana	BISALTA	Località Madonna dei Boschi , 76	12016	PEVERAGNO	CN
Comunità Montana	DEI DUE LAGHI	Via Balilla, 22 - Fraz. Sovazza -	28010	ARMENO	NO
Comunità Montana	VAL CERONDA E CASTERNONE	Via Brione, 4	10040	GIVOLETTO	TO
Comunità Montana	ALTO CANAVESE	Corso Ogliani, 9	10080	RIVARA	TO
Comunità Montana	VALLE ORCO E SOANA	Via Torino, 17	10080	LOCANA	TO
Comunità Montana	VALLE SACRA	Via Santuario di Piova, 6	10080	COLLARETTO CASTELNUOVO	TO
Comunità Montana	ANTIGORIO DIVEDRO FORMAZZA	Fraz. Bagni, 20	28862	CRODO	VB
Comunità Montana	VALLE VIGEZZO	Via A. Belcastro Pittore, 1	28857	SANTA MARIA MAGGIORE	VB
Comunità Montana	VALLE ANTRONA	Via Municipio, 6	28841	VIGANELLA	VB
Comunità Montana	MONTE ROSA (o ANZASCA)	Via Monte Rosa, 16	28871	BANNIO ANZINO	VB
Comunità Montana	VALLE OSSOLA	Via Romita, 13/bis	28845	DOMODOSSOLA	VB
Comunità Montana	CUSIO-MOTTARONE	Via De Angeli, 35/a	28887	OMEGNA	VB
Comunità Montana	DELLO STRONA E BASSO TOCE	Via Roma, 54 - Fraz. Strona	28897	VALSTRONA	VB
Comunità Montana	VALGRANDE	Via per Unchio 3	28814	CAMBIASCA	VB
Comunità Montana	ALTO VERBANO	C.so Risorgimento, 22 - Fraz. Susello	28823	GHIFFA	VB
Comunità Montana	VALLE CANNOBINA	Strada Statale 631 - Fraz. Lunecco	28825	CAVAGLIO-SPOCCIA	VB
Comunità Montana	VALSESIA	C.so Roma, 35	13019	VARALLO SESIA	VC